



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di L'Aquila, composto dai magistrati:

dott. Christian Corbi Presidente;
dott. Stefano Iannaccone Giudice estensore;
dott. Giovanni Spagnoli Giudice;

letti gli atti del procedimento n. 1591/2020 v.g.;

udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;

osserva quanto segue

Il presente procedimento è stato introdotto da [redacted] e [redacted] rispettivamente in qualità di socio al 25% della [redacted] s.r.l. e di creditore pignoratizio della quota sociale di [redacted] (anch'essa socia al 25% della [redacted] s.r.l.).

Il restante 50% del capitale sociale risulta essere sottoscritto da [redacted] in parti uguali tra loro.

Stando alla ricostruzione in fatto operata dai ricorrenti, a partire dall'anno 2017 emergevano dissidi interni alla compagine sociale, la quale vedeva sostanzialmente contrapposti i soci [redacted] (che di seguito verranno individuati anche come "gruppo A"), ai soci [redacted] (i quali saranno nel prosieguo cumulativamente individuati come "gruppo B").

Al fine di comporre tali dissidi e, in particolare, al fine di evitare una paralisi dell'organo amministrativo, in data 23/12/2019 si insediava un nuovo organo amministrativo composto da Joan [redacted] (indicato dai soci del gruppo B), da [redacted] Sabatino (indicato dai soci del gruppo A) e da [redacted] Gabriele (indicato dal gruppo A ed accettato dal gruppo B).

Nonostante l'intento conciliativo di tale scelta organizzativa, ben presto sarebbe emersa la sostanziale parzialità del consigliere [redacted] Gabriele, il quale, di concerto con il consigliere [redacted] Sabatino, avrebbe commesso numerose irregolarità gestionali, abusando della posizione di maggioranza assunta all'interno del Cda.

In data 23/03/2020 il consigliere _____ non condividendo la gestione di fatto dell'azienda da parte dei soci del gruppo A), avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e sarebbe stato sostituito, in data 06/04/2020, da _____ Claudio.

Le irregolarità gestionali dedotte a fondamento del ricorso sarebbero, in buona sostanza, consistite:

- 1) nell'aver i resistenti assunto il socio Gianluca _____ nonostante la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi (quantomeno in capo al consigliere _____, e, in ogni caso, in violazione del limite del potere gestorio fissato dall'art. 2 dei patti parasociali intercorsi tra il gruppo A ed il gruppo B in data 30/10/2019, secondo il quale l'adozione di operazioni commerciali correnti o di investimento superiori ad € 50.000,00 avrebbe richiesto l'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci;
- 2) nell'aver violato norme imperative disciplinanti la corretta formazione del bilancio di esercizio del 2019, prevedendo l'appostazione di poste inveritiere;
- 3) nell'aver redatto una nota integrativa al bilancio 2019 omettendo di puntualizzare le ragioni per le quali la liquidazione dei premi di produzione riconosciuti al dipendente Branciaroli Fabio non sarebbe avvenuta con delibera consiliare;
- 4) l'aver omesso di fornire al socio _____ Fabrizio informazioni commerciali da questi richieste ai sensi dell'art. 2476 co.2 c.c.

Sulla scorta delle predette contestazioni, i ricorrenti formulavano la richiesta di ispezione giudiziale e, ove accertate le violazioni denunciate, l'assunzione di opportuni provvedimenti finalizzati ad eliminare le irregolarità di gestione denunciate.

Con autonoma memoria si costituivano entrambi gli amministratori resistenti, contestando, sia in fatto sia in diritto, le allegazioni di parte avversa.

Nell'ambito del procedimento interveniva altresì, quale "controinteressato" l'ulteriore consigliere, _____ Claudio, aderendo sostanzialmente alle allegazioni di parte ricorrente.

Con ordinanza del 28/05/2021 veniva nominato, quale curatore speciale della _____ s.r.l., _____ il quale si costituiva in data 15/06/2021 chiedendo il rigetto del ricorso, non sussistendone i presupposti di legge.

In occasione dell'udienza del 22/06/2021 i ricorrenti integravano le proprie allegazioni rappresentando:

- che nelle more del presente procedimento sarebbero state commesse dai resistenti ulteriori irregolarità gestionali, quali:
 - o la tardiva presentazione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2020;
 - o l'adozione, a maggioranza, di una delibera consiliare che avrebbe illegittimamente previsto un aumento dei compensi loro riconosciuti, con proporzionale riduzione di quello fino ad allora percepito dal terzo consigliere, **Giuseppe Claudio**;
 - o l'illegittimo rigetto della richiesta di accesso alla documentazione sociale, formulata dal socio **Fabrizio**;
- che, successivamente, in data 24/05/2021 il consigliere **Giuseppe Claudio** avrebbe rassegnato le proprie dimissioni.

Sulla scorta dei tali ulteriori addebiti, i ricorrenti, rimodulando la domanda inizialmente formulata, chiedevano disporsi:

- la revoca dell'amministratore delegato rimasto in carica;
- gli opportuni provvedimenti provvisori ex art. 2409 cc IV comma, convocando l'assemblea dei soci per le conseguenti deliberazioni, attinenti al ripristino della legalità per: l'eliminazione dell'aumento dei compensi degli amministratori, ora percepito dal solo **Giuseppe Claudio** nonchè per il recupero delle somme indebitamente percepite dai predetti;
- l'annullamento del contratto di lavoro ripassato tra **Giuseppe Claudio** e **Stefano**.

All'udienza del 13/07/2021 il giudice istruttore procedeva all'audizione dei due amministratori resistenti, ai sensi dell'art. 2409 co. 2 c.c..

Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.

Quanto all'addebito sub 1), va preliminarmente rilevato che trattasi di atto di gestione adottato dal Cda all'unanimità e, dunque, anche con il voto favorevole dell'amministratore di espressione del gruppo B (al quale appartengono gli odierni ricorrenti).

Ciò posto, ad ogni modo, non appare comunque ravvisabile una violazione dell'art. 2 dei patti parasociali, a norma del quale era previsto quanto segue: "*il consiglio gestirà l'ordinaria*

amministrazione con mandato a termine di due anni; per operazioni commerciali correnti o di investimento superiori ad € 50.000,00 sarà richiesta l'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci".

Tale disposizione, come correttamente rilevato dal curatore speciale in sede di memoria di costituzione, va coordinata con quanto previsto dal successivo art.4, nel quale si stabilisce che *"i soci dichiarano l'inesistenza di preclusione alcuna all'assunzione di soci alle dipendenze della società ed a tal fine, si obbligano a segnalare e non contrastare le richieste di assunzione degli stessi al CDA. Nell'ambito di tale principio e prospettiva, i soci non sono contrari all'assunzione a tempo determinato di alcuno di essi; il relativo inquadramento dovrà essere eseguito dal nuovo CDA".*

Pertanto, anche a voler prescindere dalle osservazioni critiche mosse dai resistenti in ordine alla sussumibilità dell'assunzione di un dipendente nel novero delle "operazioni commerciali correnti" oltre che alla scelta di computare, al fine di valutare il superamento della soglia di € 50.000,00, l'impegno di spesa annuo derivante dall'assunzione, deve in ogni caso ritenersi che l'atto gestorio posto in essere dal CDA fosse in ogni caso preventivamente autorizzato dall'art. 4 dello stesso patto parasociale, sottoscritto da tutti i soci, ivi compresi gli quelli appartenenti al gruppo B.

Giova peraltro evidenziare che detti patti parasociali erano stati stipulati quando ormai erano evidenti gli attriti tra i due gruppi di soci, i quali, dunque, pur consapevoli delle frizioni già emerse all'interno della compagine sociale, avevano comunque preventivamente acconsentito all'assunzione di uno o più soci alle dipendenze della società.

Né detto atto può assumere i connotati della grave irregolarità di gestione in ragione del fatto che sarebbe stato adottato da soggetti portatori di interessi personali confliggenti con quello sociale o avrebbe determinato un impegno di spesa sproporzionato rispetto alla complessità ed alla natura dell'incarico affidato a Gianluca . . .

Quanto all'asserita eccessività del compenso pattuito, rileva il Tribunale che trattasi di assunto non asseverato da qualsivoglia riscontro probatorio ed, anzi, indirettamente sconfessato dal fatto che detto compenso fosse quantificato acendo applicazione dei valori stabiliti dal CCNL di riferimento, con il riconoscimento di un superminimo e di un elemento retributivo variabile, del tutto analoghi a quelli riconosciuti ad altri dipendenti della Imatex s.r.l. (cfr. all. 4 di parte resistente).

Quanto all'ipotizzato conflitto di interessi, va rilevato che, per scelta condivisa dall'intera compagine sociale, si era deciso di nominare tre consiglieri, due di espressione dei gruppi A e B ed un terzo, "*super partes*", di comune accordo. Pertanto, era fisiologico che ogni scelta adottata a maggioranza dal Cda sarebbe stata approvata con il voto favorevole e decisivo di un consigliere cooptato da uno dei due gruppi contrapposti.

Ciò posto, il fatto che il consigliere [redacted] avesse curato, quale consulente, gli interessi del socio [redacted] Gianluca, non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un conflitto di interessi, tale da inficiare la validità di scelte gestionali assunte dal primo e rivelatesi favorevoli per il secondo. Ad ogni modo, anche a voler ritenere pacificamente sussistente una situazione di conflitto di interessi, nel caso di specie non vi è la prova del fatto che detta scelta gestionale fosse lesiva degli interessi della società.

Del pari devono ritenersi infondati gli addebiti sub 2 e 3, volti a censurare la violazione di norme imperative disciplinanti la redazione del progetto di bilancio al 31/12/2019.

Ancora una volta, in via preliminare e dirimente rispetto all'esame del merito, va rilevato che, stando alle allegazioni di parte resistente (in fatto non contestate dai ricorrenti e, pertanto, *in parte qua* da ritenersi pacifiche), trattasi di contestazioni riferite ad un progetto di bilancio approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, a mezzo di delibera assembleare che, nelle more, è stata impugnata da uno degli odierni ricorrenti sulla scorta di censure del tutto differenti rispetto a quelle mosse in questa sede ed asseritamente comprovanti gravi irregolarità di gestione.

Trattasi, dunque, di addebito riferito ad una condotta che, benché dedotta in questa sede a fondamento della richiesta di revoca degli amministratori resistenti e di nomina di un amministratore giudiziario, oltre ad essere stata avallata in sede assembleare dagli stessi soci ricorrenti, non è stata da questi nemmeno censurata nelle sedi preposte all'eventuale annullamento (*rectius*, dichiarazione di nullità) della delibera asseritamente viziata.

Pertanto, al netto delle considerazioni di natura tecnica, per loro natura implicanti accertamenti in ogni caso non compatibili con la celerità imposta dal procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., va attribuita valenza dirimente al fatto che gli stessi soci che in questa sede si dolgono dell'illegittimità di determinate irregolarità gestorie, asseritamente riverberatesi sulla delibera di approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2021, non hanno censurato detti profili di illegittimità nella sede contenziosa all'uopo preposta.

Ciò posto, si impongono delle precisazioni ulteriori con riferimento all'addebito sub 3).

Come detto, i ricorrenti contestano, tra le altre cose, la scelta dei resistenti di aver trasposto nel progetto di bilancio al 31/12/2019 una serie di premi di produttività riconosciuti al dipendente [redacted] senza che detti premi fossero stati previamente riconosciuti mediante delibera consiliare, da ritenersi imprescindibile. Inoltre, veniva contestata la decisione di riconoscere a detto dipendente, nella quasi totalità delle operazioni concluse, un importo pari alla percentuale massima prevista dal contratto, pari al 3%.

A fronte di tale contestazione i resistenti hanno eccepito che:

- a. *al dipendente [redacted] dalla data della sua assunzione (31-12-2009) è sempre stato liquidato un premio di produzione nella misura massima del 3%;*
- b. *nella nota integrativa dei bilanci, a far data da tale epoca in avanti, non è mai stata fatta menzione di tale circostanza;*
- c. *non sono state rinvenute delibere consiliari precedenti che abbiano deliberato sul punto.*

Ancora una volta, trattasi di allegazioni che, in fatto, non sono state contestate dai ricorrenti e, pertanto, devono ritenersi pacifiche.

E d'altronde, quanto al merito, gli stessi ricorrenti, pur affermando che *"nel settore tessile i premi di produzione sono mediamente del 1/1,50% sul fatturato promosso"*, non hanno in alcun modo asseverato tale affermazione né, soprattutto, hanno dato prova del fatto che le precedenti gestioni avessero riconosciuto al [redacted] commissioni mediamente inferiori a quelle liquidate dagli odierni resistenti.

A ciò si aggiunga che questi ultimi sono stati nominati soltanto nel mese di dicembre del 2019 e che, pertanto, a prescindere da valutazioni di merito in ordine al caso di specie, appare ragionevole – o quantomeno non integrante un'ipotesi di grave irregolarità di gestione – la scelta di conformarsi, specie per il primo anno, ad una prassi decennale mai contestata dalla compagine sociale.

Infondate in diritto sono le contestazioni in ordine alla mancata indicazione in nota integrativa delle ragioni per le quali si sarebbe deciso di liquidare provvigioni in misura costantemente pari al 3%, atteso che trattasi di informazioni non ricomprese in alcuna delle voci previste dall'art. 2427 c.c.

Né, d'altronde, sarebbe ragionevole richiedere agli amministratori di puntualizzare in nota integrativa, con specifico riferimento ad ogni operazione commerciale portata a termine da

ogni agente nel corso del periodo di riferimento, le ragioni sottese alla determinazione della percentuale di provvigione riconosciuta.

Quanto, infine, all'addebito sub 4), rileva il Collegio che, con pec del 02/07/2020, il socio Annunzi Fabrizio aveva richiesto al Cda informazioni:

- *sulle attività poste in essere per accertare le cause della crisi commerciale ed i rimedi assunti per fronteggiarla;*
- *sull'adeguatezza delle attività poste in essere dai responsabili commerciali e sulla sufficienza della rete commerciale;*
- *sull'attualità degli articoli prodotti (se i tessuti proposti in vendita dalla I.Ma.Tex S.r.l. rispondono adeguatamente alla domanda dei mercati in termini di stile e di prezzi di vendita);*
- *sulle strategie commerciali future anche in considerazione del Covid 19;*
- *sugli obiettivi di vendita per i singoli mercati.*

Detta richiesta veniva riscontrata dal Cda mediante pec del 23/09/2020 con email che, seppur ritenuta evasiva dai ricorrenti, costituisce tempestivo riscontro alla richiesta di informazioni.

D'altronde, la stessa richiesta di informazioni, vertendo su tematiche di ampio respiro e non focalizzandosi su specifici atti di gestione dei quali rendere conto, non poteva che essere riscontrata con chiarimenti di carattere altrettanto generale.

Ciò posto, anche ove si condividesse il giudizio di sostanziale elusività della replica fornita dall'organo amministrativo, si tratterebbe in ogni caso di violazione non implicante una compressione dei diritti di informazione del socio di gravità tale da giustificare la nomina di un amministratore giudiziario o la revoca immediata degli amministratori resistenti.

Ed invero, si imputa ai resistenti di aver fornito una risposta generica in replica ad una richiesta di chiarimenti a sua volta tutt'altro che dettagliata, in quanto finalizzata ad ottenere non tanto chiarimenti in ordine a specifiche scelte gestionali di dubbia legittimità, quanto piuttosto ad acquisire maggiori informazioni in ordine all'adeguatezza dell'attuale rete commerciale all'attualità degli articoli prodotti commercializzati ed alle strategie economiche che si intendeva intraprendere per fronteggiare l'attuale crisi diffusa del settore tessile, in parte imputabile anche all'emergenza epidemiologica attualmente in atto.

Infine, in corso di procedimento, i ricorrenti hanno formulato due ulteriori addebiti, contestando ai resistenti:

- di aver approvato, a maggioranza, e con il voto contrario dell'altro consigliere, Claudio Annunzi, una rimodulazione dei compensi riconosciuti agli amministratori per lo svolgimento delle rispettive attività;
- di aver ostacolato il diritto di accesso alla documentazione sociale da parte del socio [redacted] abrizio.

In particolare, quanto alla prima contestazione, risulta *per tabulas* che nel corso della riunione del 05/03/2021 il C.d.A., assente il consigliere Claudio [redacted], deliberava la riassegnazione della "delega" già conferita al consigliere dimissionario [redacted], la quale veniva conferita agli "amministratori delegati [redacted] e [redacted]" in "aggiunta alle deleghe già attribuite" agli stessi, deliberando un proporzionale incremento dei compensi ad essi già spettanti, che venivano portati da euro 3.000 ad euro 3.750 ciascuno. Ne conseguiva una proporzionale riduzione del compenso riconosciuto al consigliere Annunzi, che veniva ridotto da € 2.000,00 ad € 500,00.

A tal proposito, i resistenti hanno rivendicato la legittimità della delibera assunta, avendo riferito, in sede di audizione, che l' [redacted], subentrato al [redacted] sarebbe stato più volte invitato ad assumere anche la delega fino ad allora attribuita al consigliere uscente e che, preso atto del rifiuto dell' [redacted] avrebbero ritenuto legittimo assegnare a loro stessi detta delega, rimodulando i rispettivi compensi in misura proporzionale alla mutata ripartizione dei compiti, rimanendo all'interno del *plafond* massimo di € 8.000,00 fissato in dall'assemblea dei soci per l'intero C.d.a..

Ciò premesso, va considerato preliminarmente che le irregolarità sulla gestione possono costituire idoneo presupposto di un intervento dell'autorità giudiziaria in funzione di ripristino solo ove siano gravi, nel senso che oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che gli amministratori avrebbero dovuto tenere, e possano arrecare danno alla società (Trib. Milano Sez. Imprese 18/10/2012).

Ciò posto, la delibera in questione, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua eventuale illegittimità (rimessa al giudizio di impugnazione a cognizione piena nelle more instaurato), appare sorretta da una specifica motivazione (ossia quella di adeguare i compensi proporzionandoli alla sopravvenuta redistribuzione delle deleghe) che non appare né

arbitraria né sintomatica di una volontà da parte degli odierni resistenti di arrecare un pregiudizio alla società.

Ed invero, proprio il presupposto della potenziale lesività per il patrimonio della società pare mancare nel caso di specie, avendo la delibera in esame ad oggetto la mera redistribuzione interna all'organo amministrativo dei compensi complessivamente riconosciuti ai membri che lo compongono, senza in alcun modo incidere sull'ammontare complessivo dei compensi globalmente corrisposti al C.d.a..

Infine, quanto all'addebito, anch'esso rilevato in corso di procedimento, volto a censurare un asserito ostruzionismo da parte dei resistenti nell'esercizio del diritto di ispezione, rileva il Collegio che nella pec del 21/04/2021 i consiglieri interpellati, lungi dall'opporre un mero rifiuto alla richiesta di accesso alla documentazione sociale, si erano limitati a replicare quanto segue: *“se lei ritiene di voler consultare ulteriore documentazione può farlo indicando le ragioni della richiesta e i documenti che desidera consultare. Concorde con gli amministratori un appuntamento, annunciando se lo ritiene i professionisti che la accompagneranno. Consultati i documenti richiesti, potrà formulare richiesta di copie, con spese a suo carico, e gli amministratori, cooperando in buona fede, Le faranno tenere le copie richieste”*.

Ciò posto, al netto dell'indebita richiesta di specificazione delle ragioni sottese alla richiesta di ispezione e di puntuale indicazione della documentazione da esaminare (oneri in realtà non gravanti sul socio che intenda esercitare il diritto di ispezione), deve ritenersi che i resistenti si sono in ogni caso mostrati disponibili a consentire al socio l'esercizio del diritto di ispezione, previo appuntamento da fissare di comune accordo.

Non risulta che siffatto invito sia stato mai riscontrato dal socio ricorrente, né che lo stesso abbia mai contestato, in replica alla missiva dei resistenti, l'onere di specificare le ragioni sottese alla richiesta di ispezione o di indicare puntualmente la documentazione da esaminare.

Ne consegue l'infondatezza anche di tale ultimo addebito.

In definitiva, il ricorso va respinto, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla società e dai resistenti, da liquidarsi, come in dispositivo, in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile di media complessità.

p.q.m.

visto l'art. 2409 c.c.;

- rigetta il ricorso;
- condanna [redacted] Fabrizio, in solido tra loro, alla rifusione in favore di [redacted] Sabatino e [redacted] Gabriele delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.698,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna [redacted] Fabrizio, in solido tra loro, alla rifusione in favore della [redacted] s.r.l. delle spese di lite, che liquida in € 2.698,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di L'Aquila in data 06/08/2021.

il Giudice relatore
dott. Stefano Iannaccone

Il Presidente
dott. Christian Corbi